



IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Il Giudice, dott. Giuseppe Bianchi

a scioglimento della riserva assunta con provvedimento del 28.9.2020 nel procedimento n. AR 1/2020, introdotto da CAPACCIO CINZIA e RENATO MARCELLI in data 17.1.2020 con domanda per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. n. 3/2012 integrata in data 5.3.2020, 10.9.2020 e 12.10.2020;

rilevato che:

- la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario;
- i debitori versano in stato di sovra-indebitamento;
- i debitori non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. n. 3/2012;
- i debitori non hanno mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla L. n. 3/2012;

rilevato che è stata depositata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi contenente l'inventario di tutti i beni dei debitori e la suddivisione delle masse passive; osservato che i documenti prodotti appaiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore e che non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

considerato ammissibile il ricorso congiunto da parte dei coniugi a condizione che sia assicurata la indispensabile separazione delle masse attive e passive;

ravvisata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C.;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di CAPACCIO CINZIA e RENATO MARCELLI;

nomina liquidatore l'avv. Maria Alessandra Iazzi;



ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;

fissa la data del 29.1.2021 entro cui i creditori e i titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore, devono presentare domanda di partecipazione alla liquidazione o di restituzione o di rivendica di beni;

dispone che il liquidatore provveda alla formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* L. 3/12 e depositi con sollecitudine una valutazione scritta circa opportunità di subentro nelle procedure esecutive pendenti ex art. 14-*novies* comma 2, evidenziando i vantaggi per i creditori derivanti dall'eventuale scelta di non subentrare;

fissa al liquidatore termine al 15.1.2021 per formare l'inventario dei beni da liquidare e per eseguire le altre attività di cui all'art. 14 *sexies* L. n. 3/2012;

avverte il liquidatore che il programma di liquidazione ex art.14 *novies* L. n. 3/2012 va depositato entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario;

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet del Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

dispone che, sino alla chiusura del procedimento di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Civitavecchia, 23.11.2020

Il Giudice





TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Ricorso

per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge n. 03/2012 con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato da codesto Tribunale.

i Sigg. Capaccio Cinzia, C.F. CPCCNZ65L69H501N ed il Sig. Marcelli Renato c.f.: MRCRNT65S17H501K rappresentati e difesi dagli Avv. Ti Anna Costanzo (cf. CSTNNA60M48H501Q) e Paolo Cariani (cf. CRNPLA87R20H501O) pec: paolocariani@ordineavvocatiroma.org) i quali dichiarano di voler ricevere comunicazioni al l'indirizzo pec : avv.anna_costanzo@legalmail.it; ovvero mail : studiolegale.anna.costanzo@gmail.com; ovvero fax tel n. 0656320126;

PREMESSO CHE HANNO DICHIARATO

- di versare in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della Legge 3/2012, in relazione ad obbligazioni assunte nell'esercizio della propria attività, tale da determinare una rilevante difficoltà ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
 - che hanno intenzione di avvalersi della procedure di cui alla citata legge;
 - che gli Istanti non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I di cui alla Legge 3/2012 e che nei precedenti cinque anni non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi;
 - di essere a conoscenza del regolamento dell'O.C.C. *Civitavecchia*;
 - che si sono impegnati a collaborare con l' O.C.C. *Civitavecchia* fornendo al Gestore della Crisi nominato ogni documentazione utile alla ricostruzione della loro effettiva situazione economica e patrimoniale;
- tutto ciò premesso, i ricorrenti come sopra rappresentati

CHIEDONO ALL'ADITO TRIBUNALE

verificata la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità, l'accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi della Legge 3/2012, di essere esdebitati ricorrendo al piano di composizione della crisi ovvero alla procedura di liquidazione dei beni di loro proprietà.

CAUSE INDEBITAMENTO e SITUAZIONE ATTUALE

Le cause dell'indebitamento possono farsi risalire al 2011, periodo nel quale il Sig. Marcelli, ancora amministratore e socio della società "Le Cascine" lasciava di fatto la gestione alla socia, che avrebbe, prima dovuto gestirlo per un breve periodo, per poi acquistarne anche l'ulteriore 50% di proprietà del Marcelli.

Dopo un anno di questa gestione societaria, il Marcelli veniva contattato dai suoi dipendenti i quali, gli rappresentarono alcune possibili anomalie nella gestione del locale e della società.

Il Marcelli, controllando i conti, le spese ed i debiti contratti, nonostante l'azienda ai suoi occhi fosse produttiva, si rese conto che invece durante l'anno di gestione societaria si erano accumulati debiti per circa €. 300.000,00, sia con i fornitori, sia con i proprietari del locale (canoni affitto non pagati) sia con tutti i gestori delle utenze.

Egli, pur di adempiere ad ogni suo onere, non avendo la liquidità per sanare il buco di bilancio, si fece carico, insieme alla moglie, Sig.ra Capaccio Cinzia, di sottoscrivere un numero imprecisato di cambiali, che ancora oggi i coniugi continuano a pagare.

Quanto sopra è stato tutto interamente documentato con produzione delle cambiali al "Gestore della Crisi" (cfr. relazione Gestore)

Purtroppo tuttavia la crisi economica non ha permesso all'attività dei due di progredire in modo tale da permettergli di onorare tutti i loro debiti e quindi sia quelli della società per il pagamento dei debiti, sia quelli propri della famiglia quali appunto il mutuo per l'acquisto della loro casa. Dovendo fare necessariamente una scelta, hanno deciso di posticipare il pagamento del mutuo fondiario sull'unico immobile di loro proprietà.

Invero essi erano convinti di riuscire a pagare ogni debito, anche se con ritardo e consapevoli che avrebbero dovuto accollarsi la spesa di ulteriori interessi di mora, ma con la banca, che ha azionato nelle more il pignoramento dell'immobile, non è stato possibile trovare alcuna soluzione transattiva che prevedesse una dilazione del debito, giungendo così al

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE:

Nel febbraio del 2017, quando ricevettero la notificazione del precetto (cfr all 3) prodromico al pignoramento del loro immobile si recarono presso gli Uffici di MPS dove sottoscrissero un accordo secondo il quale a fronte del pagamento mensile di €. 2.500,00/ mese per 12 mesi la Banca avrebbe a) sospeso la procedura b) al termine del periodo concesso, la Banca avrebbe convocato i Sigg. Marcelli e Capaccio al fine di rinegoziare i termini del mutuo ed evitare che questo passasse in "sofferenza".

I Sig.ri Marcelli e Capaccio mantennero gli accordi e versarono nel periodo alla banca la somma di €.31.000,00 e rimasero in attesa che la Banca li convocasse per rinegoziare il mutuo. (cfr bonifici allegati doc n. 4)

Ciononostante a fine agosto 2018 furono messi a conoscenza, che la procedura era stata, con loro stupore riassunta, semplicemente perché la dott.ssa Fumini, (nominata custode nella procedura) recatasi una mattina presso la loro abitazione per visionare l'immobile gli comunicò di esserne divenuta custode.

Immediatamente contattarono i funzionari della banca con la quale avevano transatto la posizione l'anno precedente, i quali li informarono che la procedura era stata riassunta in quanto, (per la Banca) Essi non avevano onorato gli impegni assunti: semplicemente i pagamenti (che in realtà erano stati disposti ed effettuati sul conto corrente e relativo numero di iban indicato dalla banca) non erano pervenuti.

I sig.ri Marcelli e Capaccio si prodigarono dunque per inviare copia dei bonifici effettuati, via fax alla banca, la quale tuttavia insisteva nel dichiarare di non aver ricevuto tali pagamenti, salvo poi informalmente ammettere successivamente che

“non erano stati agganciati alla loro posizione! .

Fu solo a questo punto della vicenda che Essi si presentarono dal sottoscritto avvocato, il quale incredulo per la vicenda, cercò innanzitutto di chiarire cosa fosse realmente accaduto, e iniziò una lunga trattativa per risolvere la questione, sebbene consapevole che una volta riassunta la procedura esecutiva non sarebbe stato più possibile sospenderla nuovamente.

Nel frattempo la M.P.S. cedeva il proprio credito ad Italfondiaro s.p.a. ed i Marcelli /Capaccio ne erano ignari.

Dalle ricerche effettuate si è compreso che la banca per motivi suoi propri e completamente estranei alla vicenda in realtà non aveva “agganciato” i pagamenti ricevuti alle posizioni dei due, probabilmente perché in realtà nell'accordo che la banca fece sottoscrivere ai sigg. Marcelli e Capaccio, - che lo ricordiamo intendevano risolvere la questione dell'incaglio del mutuo fondiario, - prevedeva il ripianamento dell'intera posizione debitoria, comprensiva degli affidi in conto corrente concessi ad entrambi, anche per l'attività lavorativa svolta.

La somma totale (del mutuo da pagare per quota capitale per rate insolute, interessi e more nonché per insoluti dei conti correnti) di tale presunto debito non è mai stata dichiarata.

Dunque riassumendo: i sigg. Marcelli e Capaccio si recarono fiduciosi presso la loro banca convinti che questa li avrebbe aiutati - a fronte di pagamenti importanti e mensili - a ripianare la propria situazione debitoria e soprattutto non avrebbe dato seguito alla procedura esecutiva immobiliare che ci occupa.

Ma non fu così:

I pagamenti onorati - sembra - siano stati versati su un conto a copertura degli scoperti bancari, ma poiché le posizioni all'interno della banca erano rimaste divise - e soprattutto a causa della cessione del credito - tali versamenti effettuati non erano visibili, né accessibili da Colei che (ormai Italfondiaro e non più M.P.S.) doveva monitorare la situazione del Mutuo, di talché, senza alcun preventivo controllo sull'avvenuto o mancato rispetto dell'accordo, né

tantomeno senza nessun avviso ai debitori (i quali se fossero stati avvertiti ben avrebbero potuto chiarire e provare di aver ottemperato ai propri obblighi), la banca semplicemente, dall'alto della propria forza, ha ritenuto di poter riavviare la procedura esecutiva a suo tempo incardinata e sospesa.

Senza considerare inoltre che la Banca/ Italfondiaro possiede (o forse ha escusso) n 3 polizze assicurative ciascuna a garanzia del debito, del valore nominale di: €.9.076,92 (le cascine di maccarese); €.10.000,00 Capaccio Cinzia; €.10.000,00 Marcelli Renato, per un totale nominale di €.29.076,92

A precisa richiesta di assistenza tecnica "MPS//ridefiniamo" ha dichiarato i seguenti controvalori;

la polizza n 01618893 al 01.02.2018 ha un valore di €. 12.823,30,

la polizza n 06118778 al 01.02.2018 ha un valore di €. 12.823,30,

nulla dichiaravano per quanto riguarda la polizza delle cascine. (cfr all. 5 polizze assicurative).

Il sottoscritto avvocato riceveva mandato per transigere la vicenda e pertanto iniziava una lunga trattativa al fine di scongiurare la vendita all'incanto della casa familiare, tuttavia tutte le soluzioni proposte (cfr. all. 6 si allegano le ultime 2) sono state ritenute "non congrue" e cio perché la banca nell'accordare la soluzione a saldo e stralcio " per tutta la posizione" (comprendendo naturalmente anche quella relativa al pignoramento de quo) ritiene di poter esigere la somma di €. 245.000,00, oltre i 31.000,00 €. già incassati a fronte della transazione del maggio 2017, oltre €.37.000,00 circa di pegni a garanzia dei conti correnti affidati . Ma v'è di più : la Banca che in un primo momento esigeva dai sig.ri Marcelli Capaccio una somma pari ad €.40.000,00 quale anticipo per la prima rata dell'accordo, con pagamenti rateali a 36 mesi, mentre oggi pretende una cifra iniziale ancora superiore, maggiore a quella della 36° rata, (secondo nuove e mutate policy aziendali) ed è evidente pertanto che alcuna soluzione transattiva voglia essere trovata . (cfr. all. 6).

Gli odierni ricorrenti infatti non dispongono, né possono disporre nell'immediato di una somma simile, anche e soprattutto perché, essendo ormai entrambi in una posizione di sofferenza, non hanno possibilità alcuna di accedere al credito e pertanto devono autofinanziarsi con il proprio lavoro per poter svolgere l'attività che permette alla famiglia di vivere in modo dignitoso.

Prospetto Attività e passività

Le attività della famiglia Marcelli/ Capaccio sono rappresentate da:

n. 1 immobile sito nel Comune di Fiumicino (RM), loc. Fregene, in via Marina di Gairo, n. 19/d, interno 13a del lotto n.3. L'immobile è parte di un villino bifamiliare formato da tre piani di cui il piano terra è qualificato come "locale di servizio", mentre gli altri piani (1 e 2), hanno destinazione residenziale. L'alloggio è formato (superfici interne utili effettive calpestabili) a piano terra da un giardino di mq 81, con tettoia aperta da mq 19 per parcheggio coperto, da un locale di servizio di mq 50 con wc di mq 2 con altezza utile interna di circa ml 2,4 quindi non idonea ad uso residenziale, a piano primo da un soggiorno pranzo di mq 29, da un angolo cottura di mq 6, da un wc di mq 5 e da una terrazza da mq 4,30, a piano secondo da una camera da mq 12, da una camera da mq 11, da un disimpegno da mq 2,25, da un wc da mq 4 e da una terrazza da mq 4,27. [Agg. 30.10.2018] L'immobile è censito al foglio 708, particella 581 subalterno 29, graffata con particella 603 subalterno 1, zc 1, categoria A/7, classe 4, consistenza 9 vani, superficie catastale mq 171, superficie catastale escluse aree scoperte mq 169, rendita euro 1.347,95.

- l'immobile posto su tre piani contiene:
- al piano seminterrato piccola cucina in muratura con un frigo incassato di dimensioni regolari, una cappa per l'aspirazione elettrica, un forno e 4 fuochi.; una panca in legno, 3 sedie ed un tavolo rettangolare in legno.
- nella sala antecedente la cucina ci sono: un divano ad "ELLE" con penisola, un tavolo in legno con 4 sedie di legno massello ed un mobile angolare

in legno che sorregge il televisore 43 pollici a colori. Inoltre c'è una piattaiola in legno e vetro.

- al piano primo: libreria in legno massello ed 1 tavolinetto basso poggialampada (senza lampada); una cassetiera con ribaltina sempre in legno.

- In questo piano c'è un bagno con box doccia e una stanza con soli armadi a muro ad "ELLE" con 6 piccole ante.

- ultimo piano: due camere da letto in una c'è il letto matrimoniale, un armadio a muro una toilette per il trucco, con uno specchio appoggiato rettangolare, una televisione a colori 23 pollici appoggiata su un comodino. Nell'altra stanza c'è un letto singolo, un armadio a 3 ante un comò ed un comodino.

- Appesi al muro ci sono delle croste nonché le foto della figlia dei Marcelli e del Sig. Renato da bambino.

L'immobile è peraltro oggetto di pignoramento immobiliare da parte di Italfondario spa, con procedura immobiliare nrg 108/2017 presso il Tribunale di Civitavecchia, Giudice dell'esecuzione dott.ssa Dominici con stima di realizzazione intorno ad €. 236.228,63 e prima vendita fissata per il giorno 20.01.2020 ad un prezzo proponibile non inferiore a d €.195.000,00.

La famiglia possiede inoltre

N 1 automobile intestata a Capaccio Cinzia e targata CH310SV (cfr. all. 7)

La sig.ra Capaccio possiede un c.c. presso la B.C.C. di Roma n (4334 presso la filiale di Maccarese) dove ha un saldo attivo di circa €.4.000,00 e che utilizza per la propria attività.

Il Sig. Marcelli attualmente lavora con contratto stagionale (scaduto il 30.09.2019) presso la moglie.

Lo stipendio di circa €. 1000,00./ mensili, viene versato su una carta prepagata il cui saldo è pari ad €.20,00 circa.

La Sig.ra Capaccio ha un reddito di €. 11.468,70 per l'anno 2018 (vedi all. 8)

La famiglia attualmente ha i seguenti debiti:

nei confronti di ITALFONDIARIO sono rappresentati da:

Mutuo fondiario per un totale di € 236.228,63 (come da doc n 1 precetto).

In data 10.01.2020 la Banca MPS ha inviato al sottoscritto avvocato gli estratti conto dei diversi conto corrente con i relativi saldi (cfr. all. 9)

Conto corrente n. 3841.34 – intestato a:

Le Cascine Maccarese società a responsabilità limitata

con un saldo negativo di €15.662,90

Conto corrente n. 3542.90 – intestato a: Marcelli Renato con un saldo negativo di €10.546,50

Conto corrente n. 1796.90 – intestato a: Marcelli Renato con un saldo negativo di €57.076,58

Conto corrente n. 4200.43 – intestato a: Capaccio Cinzia con un saldo negativo di € 66,22

Conto corrente 239.28 intestato a Marcelli Renato Capaccio Cinzia con un saldo negativo di €8.677,10

Gli Istanti hanno inoltre presentato istanza di definizione agevolata a saldo e stralcio per i debiti contratti nei confronti del Concessionario, il quale ha così statuito:

Agenzia Entrate Riscossione per Capaccio Cinzia per un debito totale a saldo e stralcio di €. 13.167,81 di cui 2893,73 a saldo e stralcio ma è stato possibile per la Sig.ra Capaccio pagare soltanto la rata relativa al saldo e stralcio (cfr. all. 10)

Agenzia Entrate Riscossione per Marcelli Renato per un debito totale di €. 60.441,77 (da pagare in definizione agevolata a saldo e stralcio).

ma non ha potuto effettuare il pagamento della rata in scadenza il 30 novembre 2019 stante la grossa somma richiesta (€.19.348,28) (cfr. all. 11)

Si rappresenta inoltre che non sono stati compiuti atti di disposizione dei beni negli ultimi 5 anni.

Quanto sopra esposto è rappresentato dalle visure effettuate dal sottoscritto avvocato presso la centrale Rischi della banca d'Italia per il Sig. Marcelli (cfr. all. 12); e per la Sig.ra Capaccio (cfr. all. 13)

I Sig.ri Marcelli Capaccio sono disponibili sia al pagamento mensile di una somma (€1000/mensile), per il pagamento del residuo dei propri debiti, somma che permetta loro di adempiere all'obbligazione assunta, e nel contempo permetta loro una vita dignitosa, sia alla liquidazione del proprio patrimonio per come rappresentato.

Invero le spese correnti, necessarie al sostentamento dei coniugi e della famiglia, composta da tre persone, come da certificato dello stato di famiglia che si allega come doc 3) ammontano a complessivi € 1.300,00 mensili così suddivisi:
enel €135,00 media mensile;

gas €85,00 mese (€ 200,00 trimestrali media);

assicurazione auto € 50,00 / mese (€ 600,00 annue)

condominio €25,00 mese (€300,00 annue)

telefonino € 30,00 mese

abbigliamento, scarpe 150,00 mensile

manutenzione e pulizia casa detersivi €150,00 mensili

alimentare €500,00 mensili

imprevisti €200,00 mensili

Invero l'attività stagionale della Sig.ra Capaccio, ha permesso un utile di esercizio nel 2018 di € 11.468,70 (cfr. all. 6) i quali tuttavia devono essere ripartiti su 12 mensilità, residuando pertanto un reddito medio mensile di € 1.000,00.

Tanto premesso i Sigg.ri Capaccio Cinzia e Marcelli Renato, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi presentano le seguenti

CONCLUSIONI

Consapevoli della grave situazione in cui versano, ritengono che il Piano di rientro e/o la liquidazione del patrimonio proposto dal Gestore della Crisi possano essere l'unica soluzione percorribile per soddisfare i creditori (sebbene

alcuni solo parzialmente) avendo contemporaneamente e nel rispetto dello spirito della legge, una nuova possibilità da offrire alla propria famiglia, azzerando così i propri debiti.

Invero si è consapevoli che la liquidazione del patrimonio appare la migliore alternativa che permetta di tutelare i creditori, al fine di soddisfare tutti (e non solo alcuni) nella misura maggiore possibile, in modo certo e tempestivo considerando anche il fatto che l'alternativa possibile sarebbe il pagamento di una somma pari ad €.1000,00 mensile.

Ed è per tale motivo che il presente ricorso è anche depositato presso la cancelleria del Giudice delle Esecuzioni, dott.ssa DOMINICI, affinché Voglia disporre, nell'ambito della procedura esecutiva **nrg 108/2017** presso il Tribunale di Civitavecchia, la sospensione dell'udienza di vendita già fissata per la data del 20.01.2020.

Tale sospensione è necessaria per consentire al Giudice adito, di valutare la bontà del piano proposto.

Per tutti i motivi sopraesposti, i Sigg. Capaccio Cinzia e Marcelli Renato, come sopra rappresentati, domiciliati e difesi chiedono che il Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti

Conclusioni

Verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012 - sospendere inaudita altera parte la procedura esecutiva pendente presso il Tribunale di Civitavecchia con RG.108/2017 - dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter legge 3/2012 e ss.mm. ii.; - laddove ritenuto necessario indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14 ter, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale; - ove non sia stato

nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 sexies e ss. l. 3/2012; - disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità; - stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto; - ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore; - ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione, con tutto ciò che è all'interno utile e necessario per la vita quotidiana dei debitori; dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore; - fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012.

Si presenta in questa sede Istanza di esdebitazione dei ricorrenti con intesa di reiterarla, occorrendo, entro un anno dall'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio.


Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario

Fiduciosa che la S.V. voglia accogliere la proposta di Piano dell'O.C.C. sopra prospettata disponendo la sospensione della procedura esecutiva n. 108/2017, si rimane in attesa della decisione dell'On.le Tribunale.

Con osservanza

Roma li 17.01.2020

Avv. Anna Costanzo




A tal fine in allegato alla presente si deposita:

1. Documento d'identità e codice fiscale dei richiedenti;
2. Nomina del Gestore della Crisi
3. Precetto banca per pignoramento
4. Bonifici effettuati
5. N. 3 polizze assicurative
6. Richiesta di transazione a saldo e stralcio
7. certificato P.R.A. a nome Capaccio Cinzia
8. Reddito anno 2018 Alba Chiara stabilimento (Capaccio Cinzia)
9. Mail banca MPS con allegati saldi conto corrente. - *vedi relazione Gestore*
10. Agenzia delle Entrate Riscossione Capaccio (definizione agevolata)
11. Agenzia delle Entrate Riscossione Marcelli (definizione agevolata)
12. Banca d'italia centrale Rischi Marcelli - *vedi relazione Gestore Crisi*
13. Banca d'italia centrale Rischi Capaccio - *vedi relazione Gestore*
14. Relazione del Gestore della crisi

Con Osservanza

DEPOSITATO IN CANCELLERIA *dell' avv Anna Costanzo*
CIVITAVECCHIA 17.01.2020 *col. con fasc. n. 46084*
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO *in l. il 16.5.18 dell' OH*
Roma
D.essa *Domenica Caccavari*

Avv. Anna Costanzo



Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati all'O.C.C. Civitavecchia, acconsente al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario per la presente istanza e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo e la successiva modifica di cui il nuovo Regolamento